

# TRIBUNALE DI VASTO

## Protocollo d'Intesa sulle Spese Ordinarie e Straordinarie

### di Mantenimento della Prole

*nei procedimenti di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio,  
procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio*

Il giorno 7 novembre 2019, presso l'aula dell'Impegno Solenne del Tribunale di Vasto, sono convenuti:

- il Dott. Bruno Giangiacomo, in qualità di Presidente del Tribunale di Vasto;
- l'Avv. Vittorio Melone, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto

#### **Premessa**

Sebbene il regime preferibile nel mantenimento della prole sia quello diretto, cioè mediante rimborso dei singoli costi sostenuti, i provvedimenti presidenziali solitamente dispongono l'obbligo di pagamento, per ciascun figlio, di una somma mensile a titolo di mantenimento ordinario (per le spese quotidiane, quali vitto, alloggio, utenze, vestiario) e di una misura in percentuale per la partecipazione alle spese straordinarie, a carattere occasionale e non preventivabile. Nell'ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio, tuttavia, si registrano molte difficoltà nel distinguere sul piano pratico le spese ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e le spese escluse, ovvero straordinarie, per le quali spesso la genericità delle stesse è fonte di ulteriore contenzioso.

Considerato che sia l'assegno di mantenimento ordinario sia gli esborsi straordinari rispondono comunque alla necessità di garantire uno sviluppo armonico della prole sia per l'aspetto psico-fisico, sia per l'aspetto educativo, ma che al contempo occorre evitare ogni forma di abuso del diritto al rimborso, consentendo ai genitori anche una corretta valutazione delle proprie risorse economiche disponibili, è prassi da parte dei Tribunali stipulare dei

protocolli d'intesa tra Avvocatura e Magistratura, con l'obiettivo di creare linee guida a cui fare riferimento per la distinzione sul piano pratico tra spese ordinarie e spese straordinarie.

\*\*\*\*\*

Richiamando, quindi, le Linee Guida del CNF approvate nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017, quale generale elaborazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali circa i criteri di distinzione tra mantenimento ordinario e mantenimento straordinario e ritenuto opportuno elaborare anche nel Tribunale di Vasto un Documento condiviso, applicabile in modo omogeneo nell'ambito della sua circoscrizione, si conviene quanto segue:

1. La ripartizione delle spese si intende riferita in favore dei figli, intesi come minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti
2. L'assegno per il nucleo familiare viene di regola attribuito al genitore convivente in via prevalente con i figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo;
3. L'assegno di mantenimento mensile deve porsi a carico del genitore non collocatario dei figli e risponde alla necessità di sopperire pro-quota alle esigenze primarie ordinarie di vita quotidiana (vitto, vestiario e piccole spese ordinarie);
4. Le spese straordinarie sono quelle che presentano i caratteri della occasionalità o sporadicità, della gravosità e o della voluttarietà, escluse dall'assegno di mantenimento mensile;
5. Le spese straordinarie si distinguono in:
  - Spese obbligatorie, per le quali non è necessario il preventivo accordo: in tal caso il genitore che le ha sostenute avrà diritto al rimborso entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, corredata da idonea documentazione;
  - Spese non obbligatorie, per le quali è necessario il preventivo accordo tra le parti: trattasi di spese che i genitori sono invitati a concordare. Si presume il tacito consenso dell'altro genitore ove questi seppure debitamente informato per iscritto,

non manifesti, sempre per iscritto, motivatamente il proprio dissenso entro un termine di quindici giorni dalla richiesta formale;

6. Le spese straordinarie devono essere ripartite di regola al 50%, salvo diverso accordo delle parti o diversa statuizione giudiziale;
7. Gli eventuali rimborsi, detrazioni, deduzioni e sussidi erogati o concessi dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati vanno a beneficio di entrambi i genitori, seguendo il riparto proporzionale delle spese;
8. È fatto divieto di compensazione tra le somme dovute per le spese straordinarie e l'assegno mensile di mantenimento
9. Di seguito si riporta la tabella in cui le spese ordinarie e straordinarie sono stati ripartiti in base ai bisogni dei figli:

	ESIGENZE DI VITA QUOTIDIANA	SALUTE	ISTRUZIONE	ATTIVITÀ LUDICHE	VARIE
<b>SPESE ORDINARIE (RICOMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO)</b>	vitto, abbigliamento o, abitazione (incluse le utenze)	medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali)	tasse scolastiche, materiale scolastico di cancelleria, mensa, uscite didattiche giornaliere organizzate dalla scuola, prescuola, doposcuola	attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali),	spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, baby sitter, trattamenti estetici, spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio)
<b>SPESE STRAORDINARIE E OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA CONCERTAZIONE</b>		spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti non da banco, interventi chirurgici indifferibili, ortodonzia,	Libri scolastici,	compleanno del figlio/figli, e se di religione cristiana comunione e cresima oppure spese per cerimonie previste per il proprio credo	spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori

		visite oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN; spese protesiche;			
<b>SPESE STRAORDINARIE E SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI</b>		Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.	iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;	Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.	servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private.

10. Le parti si impegnano a rivedere e ad aggiornare le indicazioni del presente Protocollo in presenza di innovazioni normative, avendo cura della diffusione e pubblicazione di ogni successiva intesa.

Vasto, 7 novembre 2019

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto

